



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 127 del 14 Marzo 2023

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 Marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO n° 36 della società A.S.D. SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 23.02.2023 (ammenda 150,00 €; squalifica calciatore Sig. CIRILLO Francesco fino al 23.02.24, condotta violenta da parte di un tesserato, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal ex C.U.n.104/A del 2014 e n. 168/A del 2017 in materia di prevenzione e contrasto alle condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante rappresentata dall'Avv. Giuseppe Mandarino

RILEVA

La reclamante contesta la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui in epigrafe nella parte in cui ha inflitto la squalifica fino al 23.02.2024 al calciatore Sig. Cirillo Francesco in quanto "a seguito del provvedimento espulsivo da parte del direttore di gara, lo colpiva alla mano con un forte e violento schiaffo, che gli provocava dolore e successivamente rossore sul dorso della mano. Lo schiaffo era talmente violento da causare anche la rottura del cartellino rosso" e l'ammenda di 150 €; nel contempo, ritiene opportuno non impugnare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6 quale monito per evitare che i citati episodi abbiano a ripetersi.

La reclamante nega che il comportamento attribuito al suo calciatore sia qualificabile come atto di violenza in quanto lo stesso, in preda ad uno stato di frustrazione conseguente all'espulsione, non ha inteso colpire l'arbitro ma solo il cartellino. Aggiunge quindi che il gesto del calciatore Sig. Cirillo Francesco non ha comunque comportato conseguenze lesive ma solo, come del resto rappresentato dall'arbitro, solo un po' di rossore alla mano.

Ai sensi dell'art. 61 numero 1 C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione il rapporto dell'arbitro, che si presenta puntuale e privi di vizi logici, non può essere messo in dubbio.

Con riguardo alla sanzione irrogata questa Commissione ritiene, tuttavia, che una valutazione corretta della gravità del gesto imponga una rimodulazione della squalifica per ricondurla a congruità, per cui la riduce a tutto il 30.09.2023; rigetta nel resto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Sig. CIRILLO Francesco fino al 30 SETTEMBRE 2023; rigetta il reclamo nel resto e dispone accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

RECLAMO n° 37 della società A.S.D. V.E. RENDE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 23.2.2023 (squalifica allenatore Sig. CARBONE Giovanni per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria ha inflitto la squalifica per cinque gare al proprio allenatore Sig. Carbone Giovanni "per avere, a fine primo tempo, impedito l'ingresso nello spogliatoio all'arbitro e per avere tenuto nei suoi confronti un comportamento offensivo e gravemente minaccioso, nonché per avere reiterato tale comportamento a fine gara, impedendo inoltre l'ingresso nello spogliatoio e tirando calci alla porta dello stesso mentre l'arbitro faceva la doccia".

La reclamante nega totalmente le circostanze addebitate al proprio allenatore sostenendo che lo stesso ha solo contestato ed in modi assolutamente civili le decisioni del Direttore di gara.

Ai sensi dell'art. 61 numero 1 C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione la narrazione dell'arbitro, che si presenta puntuale e privi di vizi logici, non può essere messa in dubbio.

La sanzione appare da rimodulare riducendola a quattro gare effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento riduce la squalifica del Sig. CARBONE Giovanni a QUATTRO gare effettive; dispone, infine, accreditarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

RECLAMO n° 38 della società A.S.D. BIANCOVERDI RAFFAELE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 121 del 02.03.2023 (squalifica calciatore TORCASIO Antonio fino al 26.04.2023; squalifica calciatore MATERA Marco per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria ha inflitto la squalifica fino al 26.04.2023 al calciatore Sig. Torcasio Antonio "per avere colpito con un calcio al collo un giocatore avversario che si trovava a terra, rendendo necessaria l'entrata in campo dello staff medico per l'assistenza del caso; nonché per avere successivamente afferrato dal collo un avversario sferrandogli un pugno in pieno volto"; e per tre gare al calciatore Sig. Matera Marco "per avere rivolto all'indirizzo di un giocatore avversario frasi offensive e minacciose nonché per averlo afferrato per il collo".

La reclamante in merito alla posizione del calciatore Sig. Torcasio Antonio nega che lo stesso abbia colpito l'avversario con i tacchetti al collo ed aggiunge che la reazione dello stesso, un lieve colpo al viso con il palmo della mano, sarebbe conseguente ad un gravissimo atto intimidatorio compiuto dall'avversario che mimava il gesto di tagliargli la gola ribadendo la minaccia a parole. In relazione poi alla squalifica del calciatore Sig. Matera Marco nega totalmente ogni comportamento meritevole di sanzione a carico dello stesso.

Ai sensi dell'art. 61 numero 1 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione, la narrazione dell'arbitro, che si presenta puntuale e privi di vizi logici, non può essere messa in dubbio. Entrambe le squalifiche appaiono assolutamente congrue ed adeguate ai comportamenti attribuiti ai due tesserati per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n° 39 della società AMATORI ATLETICO SERSALE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 23.02.2023 (punizione sportiva perdita della gara del Torneo Ricreativo amatoriale Sersale Calcio 1975 – Amatori Atletico Sersale dell'11.02.2023 con il punteggio di 0-3; penalizzazione di UN (1) punto in classifica; ammenda di € 10,00 per rinuncia).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante e la resistente rappresentata dall'Avv. Salvatore Torchia;

RILEVA

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe, non disputata per mancata presentazione della Società Amatori Atletico Sersale, rigettava il ricorso di quest'ultima ritenendolo infondato.

Argomentava che le addotte cause di forza maggiore che avrebbero impedito alla squadra della ricorrente di raggiungere il campo sportivo di Isola Capo Rizzuto - frazione Le Castella - riconducibili alle asserite "gravi e avverse condizioni climatiche" non risultano comprovate da idonea documentazione, tale non potendosi ritenere l'ordinanza di chiusura delle scuole n. 8 del 10 febbraio 2023 emessa dal Sindaco di Sersale. Ed, infatti, dalla lettura della predetta ordinanza, si evince che la sua adozione è stata dettata da ragioni di prevenzione e cautela a causa delle avverse condizioni climatiche dei giorni precedenti e dei conseguenti disagi riguardanti il solo abitato del comune di Sersale, il che porta ad escludere, in mancanza di ulteriore e diversa prova, la sussistenza dei paventati pericoli e/o rischi all'incolumità personale, nonché di impedimenti oggettivi al raggiungimento del campo sportivo di Isola Capo Rizzuto - frazione Le Castella legati a fattori climatici. Vieppiù, se si considera la circostanza, assolutamente dirimente, che il giorno fissato per la disputa della gara le condizioni meteo erano ottimali e la squadra ospitante, proveniente anch'essa da Sersale, si è regolarmente presentata presso il designato campo sportivo di Isola Capo Rizzuto – frazione Le Castella.

Con l'odierno reclamo la Società Amatori Atletico Sersale impugna tale decisione ribadendo l'impossibilità di recarsi allo stadio di Isola Capo Rizzuto frazione Le Castella - designato per la disputa della gara - per cause di forza maggiore, introduce un nuovo elemento di lagnanza sostenendo che lo spostamento della gara è stato disposto a meno di cinque giorni dalla disputa della stessa, in spregio all'art 33, 2° comma del regolamento della L.N.D..

In merito a tale ultimo aspetto la Sersale Calcio nelle proprie controdeduzioni e nell'audizione odierna, confuta entrambi i motivi di ricorso, ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 76 n° 4 del C.G.S.

In effetti nel reclamo al Giudice Sportivo, La Società Amatori Atletico Sersale non si è lagnata del mancato rispetto dei termini di cui art. 33 comma 2 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando in sede di audizione l'impossibilità di eccepire tale vizio in quanto la comunicazione della Delegazione Provinciale di Crotone, pervenutagli ventiquattrore prima della disputa della gara, non recava alcun elemento utile a comprendere quando la richiesta del Sersale Calcio 1975 fosse stata inoltrata.

Ritiene, tuttavia, questa Corte che il Giudice di primo grado, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, avrebbe dovuto verificare la sussistenza di norme che imponessero il rispetto di eventuali termini per lo spostamento della gara. Ed in effetti, nel caso di specie, l'articolo 33 comma 2 sopra citato impone che si possa disporre la variazione del campo di gioco qualora le richieste da parte delle Società pervengano almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

Per quanto sopra, la Corte Sportiva di Appello Territoriale annulla la decisione del Giudice Sportivo di primo grado e la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Amatori Atletico Sersale nonché le sanzioni accessorie.

P.Q.M.

annulla la decisione del Giudice Sportivo di primo grado e la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Amatori Atletico Sersale nonché le sanzioni accessorie;

rimette gli atti alla Delegazione Provinciale di Crotone per i successivi adempimenti;

dispone, infine, incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi